

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CITTA' VISIBILI APS

Considerato che

Il “Codice del Terzo settore”, d. lgs. 117/2017, regola l’attività degli ETS definendoli, all’articolo 4, come enti di diritto privato *«costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ...»*,

All’articolo 17, comma 1, la norma prevede che gli ETS *“possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*,

All’articolo 17, comma 2, il d.lgs. n. 117/2017 definisce il volontario come *«una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà»*,

In coerenza con questa definizione, l’articolo 17, comma 3, del codice ammette la possibilità di rimborsare al volontario le spese sostenute per l’associazione vietando i rimborsi di natura forfetaria e limitando i rimborsi alle *“spese effettivamente sostenute e documentate ... entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo [...] le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e’ ammessa questa modalità di rimborso”*,

L’articolo 18 del codice prevede l’obbligo di copertura assicurativa dei volontari stabilendo che *«gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [...] La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione»*,

CIO' PREMESSO

CittàVisibili APS, associazione affiliata Arci, adotta il seguente regolamento

Articolo 1. Volontariato.

L’associazione riconosce il valore sociale, solidale e civico del volontariato quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, per rispondere ai bisogni dei singoli e delle comunità.

L’associazione afferma il valore del volontariato di promozione sociale come strumento di ricreazione dei legami sociali considerando il singolo nella sua dinamica collettiva e favorendo la partecipazione del volontario alla programmazione e progettazione delle attività per le quali presta il proprio impegno.

Il volontario¹, tramite la propria attività, attua le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'associazione. Il volontario è tenuto a comunicare o confermare anticipatamente al Presidente la propria partecipazione ad un evento, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa.

Articolo 2. Manifestazione della disponibilità del volontario.

Il socio che sia disponibile a prestare volontariato nelle attività svolte dall'associazione, manifesta tale volontà mediante accettazione e impegno a rispettare le norme previste dal presente regolamento, nonché mediante consenso all'iscrizione nel registro dei volontari tenuto dall'associazione, ai sensi dell'art. 17, d. lgs. 117/2017.

Con l'iscrizione nel registro dei volontari il socio acquisisce la qualifica di “*Volontario CittàVisibili APS, affiliata ARCI*”.

Il socio viene cancellato dal registro dei volontari nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di volontariato all'interno dell'Associazione
- richiesta espressa di cancellazione
- cessazione della qualifica di socio, ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale
- a seguito di inadempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge e richiesti dall'associazione.

Le garanzie assicurative decadono contestualmente alla cancellazione dal registro dei volontari.

Articolo 3. Diritti e doveri del volontario

Tutti i soci, di età pari o superiore ai sedici anni, hanno diritto di svolgere attività di volontariato per l'associazione, senza distinzioni di sesso, nazionalità, età, orientamento sessuale o altre condizioni personali. Per i soci minorenni sarà necessaria la previa autorizzazione dei genitori.

Il volontario ha diritto di ricevere la formazione e gli strumenti necessari all'espletamento della propria attività.

Il volontario ha diritto di essere assicurato per i rischi di cui all'art. 18, del d. lgs. 117/2017 e secondo i criteri ed i limiti dallo stesso fissati.

Il volontario ha diritto di ricevere il rimborso delle spese anticipate per esigenze connesse all'attività o al servizio svolto, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017, in premessa richiamato, e delle norme del presente regolamento.

Le nuove disposizioni sul volontariato (Titolo III del Codice del Terzo settore) non si applicano, tuttavia, agli operatori del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo,

Articolo 4. Doveri del volontario.

Il volontario deve mantenere un comportamento corretto ispirato al rispetto dell'Associazione cui appartiene, dei suoi valori, degli altri soci nonché dei beni e dei simboli dell'associazione.

¹ art. 17 Cts secondo comma “Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il volontario si impegna a rispettare lo statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere, il decalogo delle buone pratiche dei Circoli Arci e i valori in essi contenuti.

Il volontario si impegna ad adottare, verso i soci e i terzi destinatari della propria attività, una condotta ispirata al rispetto della dignità, all'inclusione, all'accoglienza, alla trasparenza, senza distinzioni di sesso, nazionalità, età, orientamento sessuale o altre condizioni personali.

Il volontario si impegna ad adempiere i doveri di riservatezza rispetto alle informazioni, attinenti all'associazione ovvero ai soci ovvero ai terzi, delle quali potrà venire in possesso nell'esercizio della propria attività di volontariato.

Il volontario è tenuto ad adempiere agli oneri formativi richiesti dall'associazione ovvero imposti dalla legge in relazione alla specifica attività.

Il volontario eletto negli organismi di amministrazione dell'associazione è inoltre tenuto a favorire l'aggregazione, la partecipazione e l'inclusione delle persone, a partecipare con diligenza alle riunioni dell'organismo del quale fa parte, ad approfondire, anche attraverso la rete alla quale l'associazione aderisce, le norme di base che regolano l'associazione, ad astenersi nelle votazioni relative ad argomenti per i quali è parte in causa, ad impegnarsi, al termine del proprio incarico, al trasferimento delle informazioni, della documentazione associativa e di quant'altro possa essere utile per la migliore prosecuzione dell'ente.

Articolo 5. Rimborso spese al volontario.

Ai soci volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate sino ad un massimo di euro 600 mese,

Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.

Il socio è autorizzato ad anticipare le spese per l'associazione esclusivamente all'interno delle attività ovvero del servizio nel quale è autorizzato ad operare.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, d. lgs. 117/2017, le spese potranno essere documentate dal socio mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa all'interno della richiesta di rimborso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e euro 150 mensili e alla sola specifica condizione che queste siano effettuate durante una trasferta e viaggio a cui si è delegati e necessarie all'espletamento dell'attività o servizio ovvero partecipazione alle attività della Rete Saharawi o Arci, alla quale l'associazione appartiene, nonché all'acquisto degli strumenti necessari all'immediato svolgimento dell'attività o del servizio.

Allegati.

Con il presente regolamento sono approvati il modello "A; A1" per l'iscrizione al registro dei volontari e "B" per l'autocertificazione delle spese sostenute e la richiesta rimborso.

Campi Bisenzio, 9 marzo 2022

La presidente



La segretaria

